



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 20 dicembre 2019, in relazione al ricorso n. 3234, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. I ricorrenti (marito e moglie) premettono di essersi recati presso una filiale dell'intermediario convenuto per depositare la liquidità riveniente dal TFR del marito. Riferiscono quindi che un impiegato dell'intermediario li avrebbe indotti ad acquistare azioni dello stesso intermediario per un controvalore di € 10.006,50. Precisano che lo stesso giorno (11 settembre 2014) avevano anche sottoscritto un *time deposit* per un controvalore di € 45.000,00 al tasso di interessi attivo del 2% con vincolo di 12 mesi. Ciò premesso, i ricorrenti contestano la mancata corretta

informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni proposte, anche sotto il profilo della loro illiquidità al tempo dell'acquisto, precisando che l'intermediario aveva rappresentato loro le proprie azioni come un investimento sicuro. Inoltre, i ricorrenti contestano l'inadeguatezza dell'operazione rispetto al loro profilo, precisando di non avere alcuna competenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari. Dopo avere premesso di avere tentato inutilmente di vendere tutte le azioni in loro possesso, i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'acquisto e la restituzione dell'intero capitale investito.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. Contesta di non avere informato correttamente i ricorrenti, precisando in particolare che al momento dell'acquisto i ricorrenti avevano sottoscritto una scheda prodotto dove erano riportate tutte le informazioni rilevanti sulle caratteristiche e la rischiosità delle proprie azioni, compreso il fatto che esse non erano quotate su un mercato regolamentato. Inoltre, il resistente contesta che l'operazione non fosse adeguata, rilevando che all'epoca dell'acquisto le proprie azioni avevano un profilo di rischio medio, in quanto tale adeguato al profilo dei ricorrenti, per l'appunto medio, come risultante dalla loro profilatura MiFID. Il resistente contesta anche di non avere adempiuto agli specifici obblighi informativi previsti dalla Comunicazione Consob sulla distribuzione di titoli illiquidi, rilevando che all'epoca dell'acquisto le proprie azioni non potevano essere considerate uno strumento illiquido, dal momento che gli ordini di vendita venivano regolarmente eseguiti con un ritardo non superiore ai 90 giorni. Infine, il resistente contesta l'entità della pretesa dei ricorrenti, rilevando che: *i*) essi erano ancora in possesso delle azioni, che attualmente sono scambiate sul mercato Hi-Mtf; *ii*) hanno percepito dividendi per € 79,44; e *iii*) nella qualità di azionisti dell'intermediario avevano potuto sottoscrivere il *time deposit* a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. Tutto ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

3. Nelle deduzioni integrative e nelle repliche finali, le parti sostanzialmente confermano le proprie precedenti argomentazioni, insistendo quindi per l'accoglimento delle rispettive domande.

DIRITTO

1. In via preliminare, rileva il Collegio che i ricorrenti, che non si sono avvalsi dell'assistenza di un legale, non hanno dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'annullamento dell'acquisto delle azioni oggetto del ricorso, ovvero il dolo determinante del consenso o l'errore essenziale e riconoscibile. Tuttavia, nel caso di specie, sussistono i presupposti per la riqualificazione della domanda di annullamento del contratto in domanda di risarcimento del danno. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi, *“a prescindere dalle espressioni utilizzate dal ricorrente (annullamento, restituzione, risarcimento in forma specifica, etc.), possono essere interpretate e riqualificate alla luce del risultato sostanziale che egli mira ad ottenere (il “bene della vita” concretamente agognato), comunque come facenti riferimento a una causa petendi consistente in un danno di natura patrimoniale causalmente prodotto dall'inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi su di esso gravanti e a un petitum consistente nella “riparazione” di questo danno, da intendersi in conformità dei principi di efficacia, effettività e soddisfattività della tutela e, dunque, atto a ricomprendere qualsivoglia forma di tutela che sia idonea a integrare una efficace declinazione nel caso concreto dei predetti principi.”*(Decisione n. 108 del 16 novembre 2017).

2. Ciò premesso, è fondata, e assorbente di ogni altro profilo violativo dedotto dai ricorrenti, la domanda di risarcimento del danno per l'inadeguatezza dell'operazione. Infatti, non essendo contestata la prestazione del servizio di consulenza, il resistente non ha dimostrato che l'acquisto delle azioni di che trattasi fosse adeguato rispetto al profilo dei ricorrenti. In particolare, il resistente non ha avuto cura di sottoporre i due ricorrenti (che erano cointestatari di un unico rapporto) a due distinte profilature, ma li ha profilati congiuntamente. Inoltre, da questa profilatura congiunta risulta che i ricorrenti avevano un profilo di rischio medio. Di contro, si deve ritenere che i titoli proposti dal resistente fossero caratterizzati da una elevata rischiosità, trattandosi di azioni non quotate su un mercato regolamentato e quindi caratterizzate anche da un significativo rischio di

illiquidità, successivamente manifestatosi con ampia evidenza. Infine, e soprattutto, dagli estratti conto risulta che il portafoglio dei ricorrenti era composto esclusivamente da azioni e obbligazioni dell'intermediario, con una evidente e del tutto irragionevole concentrazione in titoli emessi da un unico emittente, peraltro coincidente con l'intermediario che prestava consulenza, e quindi in evidente conflitto di interessi, sia pure dichiarato.

3. Pertanto, i ricorrenti hanno diritto al risarcimento di un danno che il Collegio ritiene equo valutare in misura pari all'intero capitale investito nell'acquisto delle azioni, detratti i soli dividendi percepiti (pari a € 79,44). Infatti, le azioni del resistente risultano attualmente sospese dal mercato Hi-Mtf, con la conseguenza che è praticamente impossibile per i ricorrenti rivendere le azioni in loro possesso, e quindi che il danno da illiquidità subito dai ricorrenti è massimo. Nulla deve essere detratto a titolo di *compensatio lucri cum damno* per i maggiori interessi attivi percepiti dai ricorrenti sul *time deposit* (pari al 2% annuo) rispetto agli interessi attivi di mercato che sarebbero stati altrimenti applicabili. Infatti, anche supponendo che le due operazioni fossero così strettamente collegate da dover essere considerate come un'unica operazione, con la conseguenza che le perdite maturate sull'acquisto delle azioni potrebbero essere compensate con i maggiori guadagni realizzati con la sottoscrizione del *time deposit*, comunque il resistente non ha dimostrato l'entità del maggior guadagno che, a suo dire, i ricorrenti avrebbero conseguito nella loro qualità di soci. La somma così determinata, pari a € 9.927,06, deve essere rivalutata dalla data dell'operazione alla data dell'odierna decisione, per € 248,18, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire ai ricorrenti il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 10.175,24, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi